



Publicato il 15/12/2016

Firmato digitalmente

N.00421 /2016 REG.PROV.COLL.
N. 00142/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 142 del 2016, proposto da:

Davide Cappelletti e Giorgio Trotter, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Nicola Degaudenz e Paolo Dal Ri', nel cui studio in Trento - via Prepositura n. 32 -sono pure elettivamente domiciliati, nonché dall'Avv. Andrea Postal;

contro

Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Nicolo' Pedrazzoli, Viviana Biasetti e Giuliana Fozzer, presso quest'ultima pure elettivamente domiciliata, nella sede dell'Avvocatura provinciale in Trento piazza Dante n. 15;

nei confronti di

Pierre Habash, non costituito in giudizio;

Alessandro Barbagallo, non costituito in giudizio;

per l'annullamento:

- della deliberazione della Giunta provinciale della Provincia autonoma di Trento n. 348 dell'11 marzo 2016, mediante la quale è stata approvata la graduatoria del



concorso pubblico per titoli ed esami per la predisposizione di una graduatoria regionale dei farmacisti idonei, da utilizzare per il conferimento di farmaceutiche;

- del bando di concorso nella parte in cui è previsto che la maggiorazione all'art. 9 della legge n. 221/1968 a favore dei farmacisti rurali, da calcolare in punteggio riportato dal candidato in relazione all'attività prestata in farmaceutica rurale, non possa comportare il superamento del punteggio complessivo da attribuirsi per l'attività professionale svolta;
- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso a impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Trento;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2016 il Cons. Paolo e uditi per il ricorrente l'Avv. Paolo Dal Rì e per la Provincia l'Avv. Biasetti;

Rilevato che i ricorrenti, partecipanti in forma associata (referenti Davide) al concorso per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disposte in privato esercizio nel territorio provinciale, impugnano gli atti in epigrafe. La Provincia autonoma di Trento ha approvato la graduatoria del concorso attribuito l'intera maggiorazione prevista dall'art. 9 della L. n. 221/2003 per i farmacisti rurali;

Rilevato altresì che gli interessati, posizionati in graduatoria a punteggio pari a 41,2083 punti, deducono che l'assegnazione del punteggio determinerebbe la collocazione al primo posto della graduatoria.

Considerato che:

- l'atto introduttivo è stato notificato ai soli candidati Habash Pierre e Barbagallo Alessandro, precedenti i ricorrenti nelle posizioni n. 4, rispettivamente n. 1, e che in altri analoghi ricorsi, pendenti sub n. r.g. 116/2016 e 225/2016, le candidate Folletto Annamaria, posizionata al numero 135 della graduatoria, e Montelisciani Maria Loreta, posizionata al n. 88 della medesima, deducono a loro volta che l'accoglimento delle proprie censure determinerebbe un avanzamento nella prima o comunque nelle prime posizioni;

- nel ricorso promosso dalla candidata Folletto Annamaria è già stata disposta l'integrazione del contraddittorio e fissata l'udienza del 4 maggio 2017 per la discussione del merito;

- controinteressati a resistere alle domande degli odierni ricorrenti sono tutti i concorrenti collocati in posizione peggiore rispetto agli stessi nella graduatoria impugnata, nonché le concorrenti Folletto Annamaria e Montelisciani Maria Loreta;

- l'art. 49 c.p.a. stabilisce (co. 3) che il giudice può ordinare l'integrazione del contraddittorio, fissando il relativo termine, e che può autorizzare la notificazione per pubblici proclami "prescrivendone le modalità";

- quest'ultima locuzione consente che possano essere privilegiate modalità diverse, adeguate alla finalità di portare l'atto a conoscenza degli interessati, e dunque con qualunque mezzo idoneo compresi quelli per via telematica (art. 52, comma 2, c.p.a.), e ciò coerentemente con l'evoluzione "normativa e tecnologica che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio – quanto a tale modalità di notificazione – di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea" (T.r.g.a. di Trento, ord. 4.6.2015, n. 241; T.a.r. Lazio, Roma, sez. III bis, ord. 18.7.2014, n. 3287).

Ritenuto, conformemente all'istanza proposta dai difensori dei ricorrenti nel corso della pubblica udienza del 15 dicembre 2016, che nella fattispecie, fissata la nuova udienza di discussione nel merito, può essere autorizzata la notificazione per

pubblici proclami, giustificata sia dalla natura della controversia che dall'elevato numero dei controinteressati, con le seguenti modalità:

- A. nella home page del sito istituzionale internet della Provincia autonoma di Trento (<http://www.provincia.tn.it>) andrà con evidenza pubblicato, a cura dell'Amministrazione resistente, un avviso, predisposto da parte ricorrente, dal quale risulti:

- 1) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale il presente ricorso è stato proposto;
- 2) il numero di registro generale del ricorso e il suo oggetto;
- 3) il nome dei ricorrenti e dell'Amministrazione resistente;
- 4) la data dell'udienza pubblica alla quale il ricorso, come da dispositivo, è rinviato in conseguenza dell'integrazione del contraddittorio;
- 5) un link ad altra pagina dello stesso sito dove siano elencati i controinteressati come sopra individuati, e dove sia possibile eseguire il download del ricorso introduttivo e della presente ordinanza in formato pdf ad elevata risoluzione, documenti, questi ultimi, che verranno forniti da parte ricorrente;
- 6) l'avviso che ulteriori notizie sul ricorso pendente potranno essere ottenute attraverso il sito <https://www.giustizia-amministrativa.it>;

- B. nei termini perentori di venti giorni dalla pubblicazione, ovvero dalla comunicazione, della presente ordinanza, parte ricorrente farà pervenire alla Provincia autonoma di Trento la richiesta di tale pubblicazione, completa della documentazione indicata, e questa, entro sette giorni dal ricevimento, dovrà darvi esecuzione, e potrà rimuoverne dal proprio sito i contenuti soltanto dopo la pubblicazione della sentenza definitiva di merito pronunciata da questo giudice;

- C. La Provincia autonoma di Trento dovrà pubblicare al proprio albo un avviso che contenga le stesse informazioni di quello pubblicato sulla home page del sito predetto;

- D. La Provincia autonoma di Trento deve consegnare a ciascun candidato inserito nella graduatoria del concorso in posizione anteposta a quella degli odierni

ricorrenti, nonché alle candidate Folletto Annamaria e Montelisciani Maria Loreta, una comunicazione contenente le medesime informazioni dell'avviso pubblicato sulla home page del proprio sito;

- E. La Provincia autonoma di Trento dovrà rilasciare a parte ricorrente un attestato che confermi l'effettuazione delle precedenti operazioni, con i relativi termini e documentazione probatoria, che parte ricorrente dovrà depositare presso la Segreteria del T.R.G.A.;
- F. ancora, un estratto del ricorso introduttivo – recante l'oggetto dello stesso e delle parti intimato, l'ufficio giudiziario competente, gli estremi della presente ordinanza, la data della nuova udienza – nonché gli estremi della pubblicazione sul sito internet della Provincia autonoma di Trento, sarà successivamente pubblicato, a cura e spese dei ricorrenti, nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione sul sito; ove ciò non fosse possibile, parte ricorrente nel predetto intervallo dovrà aver almeno perfezionato la relativa richiesta;
- G. la prova di tale pubblicazione dovrà essere depositata presso la Segreteria del Tribunale entro l'ulteriore termine di venti giorni dalla richiesta o dalla pubblicazione, se tempestiva;

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione autonoma del Trentino – Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, fissa l'udienza di discussione del merito al giorno 4 maggio 2017.

Dispone l'integrazione del contraddittorio nelle forme e nei termini di cui in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Roberta Vigotti, Presidente
Carlo Polidori, Consigliere
Paolo Devigili, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Paolo Devigili

IL PRESIDENTE
Roberta Vigotti

IL SEGRETARIO


ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

La sottoscritta Marisa Bombardelli, funzionario del T.R.G.A. di Trento, attesta, ai sensi dell'art. 23 del CAD, che l'ordinanza collegiale riprodotta nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD.

I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

La presente copia si compone di complessivi n. 3 fogli, per complessive 6 facciate, inclusa la presente.

Trento, 20 dicembre 2016



Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi al certificatore accreditato Aruba che detiene il Registro Pubblico dei certificati di firma.

VERSATI € 13,484
PER DIRITTI COPIA AUTENTICA

Trento, 28/12/16



L'ADDETTO

